

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 4/R

**Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4).”.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 20 settembre 2011, n. 8/R e 21 febbraio 2013, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49-1702 del 6 luglio 2015

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4).”.

### Art. 1.

*(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”. Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R), come modificato dal regolamento 21 febbraio 2013, n. 2/R, dopo la parola: “abilitati” sono inserite le seguenti: “con le procedure di cui all’articolo 6”.

### Art. 2.

*(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Al comma 2 dell’articolo 3 del r.r. 8/R/2011 la parola: “alla” è sostituita dalla seguente: “della”.  
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del r.r. 8/R/2011 le parole: “agli articoli 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 6”.  
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del r.r. 8/R/2011, è inserito il seguente:  
“3. bis. A partire dal 1° settembre 2017 le comunicazioni e le istanze di autorizzazione sono compilate esclusivamente per via telematica.”.

### Art. 3.

*(Sostituzione dell’articolo 4 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L’articolo 4 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:  
“Art. 4. (Comunicazione semplice)

1. Per gli interventi selvicolturali finalizzati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi fino a 150 quintali per anno solare non è richiesta la comunicazione semplice.
2. Indipendentemente dall'estensione dell'intervento non è richiesta la comunicazione semplice per i seguenti interventi selvicolturali:
  - a) ripuliture e sfolli;
  - b) abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.
3. Anche per agevolare la raccolta delle informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "European Timber Regulation" (EUTR), la comunicazione semplice è richiesta per:
  - a) interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 5 ettari;
  - b) interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale;
  - c) interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
4. Qualora l'esecutore degli interventi sia una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali di cui all'articolo 31 della l.r. 4/2009, il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbia conseguito la qualifica professionale di operatore forestale, la superficie di cui al comma 3, lettera a) è elevata a 10 ettari.
5. La comunicazione è presentata prima dell'inizio dei lavori.
6. Gli interventi segnalati mediante comunicazione semplice devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione stessa.
7. Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:
  - a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario conduttore;
  - b) dati catastali e superficie dell'area interessata all'impianto;
  - c) elenco delle specie relativo al numero di piante utilizzate.”.

#### Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 6 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 6 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:  
“Art. 6. (Autorizzazione con progetto di intervento)
  1. È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:
    - a) interventi che superano le soglie di cui all'articolo 4;
    - b) utilizzazioni di boschi di proprietà pubblica che interessino superfici superiori a 0,5 ettari;
    - c) interventi di cui agli articoli 12 e 41 che interessino superfici superiori ad un ettaro.
  2. Il progetto di intervento, conforme ai contenuti del modello di cui all'Allegato I è redatto da un tecnico forestale abilitato.
  3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.
  4. Entro lo stesso termine, la Regione può chiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso.
  5. L'autorizzazione regionale ha validità di tre anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni.
  6. Con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 possono essere autorizzate istanze di variante e di proroga fino ad 1 anno.”

7. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.”.

#### Art. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 7 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 7 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette)

1. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali rispettivamente conformi alle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, come modificata dalla d.g.r. n. 22-368 del 29 settembre 2014, o a misure sito-specifiche o a piani di gestione dei singoli siti, e all'articolo 30 che riguardano superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.

2. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):

1) gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale non richiedono ulteriore procedura di valutazione di incidenza e sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;

2) gli interventi selvicolturali non previsti dagli strumenti di pianificazione forestale sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;

b) in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza:

1) gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui alla d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, o di misure sito-specifiche o di piani di gestione dei singoli siti, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;

c) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui alla d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, o di misure sito-specifiche o di piani di gestione dei singoli siti, sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza.

3. Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali previsti dagli stessi sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, quelli non previsti sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6;

b) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'articolo 6.

4. Preventivamente alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, gli enti di gestione delle aree protette o i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, hanno la facoltà di provvedere, ove richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, alla contrassegnatura delle piante, nonché alla definizione delle vie di esbosco.

5. Per gli interventi soggetti all'articolo 6, gli enti di gestione dell'area protetta, i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, emana eventuali pareri o prescrizioni che comunica alla struttura regionale competente in materia forestale, unitamente al giudizio di incidenza, ove previsto. I pareri, le prescrizioni ed il giudizio concorrono alla formulazione dei provvedimenti in merito all'esecuzione degli interventi.

6. Gli strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici delle aree protette vigenti e le relative procedure restano in vigore fino alla loro scadenza o revisione. I relativi interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 a cura dell'ente di gestione dell'area protetta.”.

#### Art. 6.

*(Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 9 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Assegno al taglio)

1. Nei tagli di utilizzazione delle fustaie interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci alberi, le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri devono essere numerate, martellate su apposite specchiature praticate al piede e assegnate con bollo di vernice sul fusto. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi.

2. Nei tagli di utilizzazione dei boschi a governo misto interessanti superfici superiori a 1 ettaro è previsto l'assegno al taglio secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

3. Su proprietà pubblica, sia negli interventi di conversione sia nei tagli intercalari, è obbligatoria la contrassegnatura per aree campione rappresentative secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

4. Su proprietà pubblica, nei tagli di utilizzazione dei cedui e' obbligatoria la contrassegnatura sul fusto e al piede dei soggetti da rilasciare.

5. Su proprietà privata, ai tagli intercalari, alle conversioni e alle utilizzazioni dei cedui ricadenti nelle procedure di cui all'articolo 6 si applicano rispettivamente le modalità di assegno previste nei commi 3 e 4.

6. Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie di esbosco sono assegnate in conformità al presente articolo.

7. Le operazioni di assegno al taglio sono effettuate esclusivamente da tecnici forestali abilitati.

8. Gli interventi di cui all'articolo 12 non richiedono l'assegno al taglio.”.

#### Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli interventi di cui al comma 2 è obbligatoria la messa a dimora di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'Allegato C, tabella I.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del r.r. 8/R/2011 è aggiunto, infine, il seguente:

“3 bis. L'obbligo di messa a dimora è derogato qualora sia già presente rinnovazione naturale affermata.”.

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 17 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Al comma 5 dell'articolo 17 del r.r. 8/R/2011 le parole: “previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4” sono soppresse.

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 8/R/2011 dopo le parole: “boschi cedui”, sono inserite le seguenti: “, nei robinieti e nei castagneti”.

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 18 del r.r. 8/R/2011 è inserito il seguente:

“2 bis. Il taglio della componente a fustaia del governo misto deve essere eseguito contemporaneamente al taglio della componente a ceduo”.

3. Le lettere a) ed e) del comma 5 dell'articolo 18 del r.r. 8/R/2011, sono sostituite dalle seguenti:

“a) interventi in fustaia;

e) ripuliture e sfolli”.

Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del r.r. 8/R/2011 dopo la parola: “castagneti”, è inserita la seguente: “, robinieti”.

Art. 11.

*(Sostituzione dell'articolo 20 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 20 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 20. (Turni massimi)

1. E' vietata la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui delle specie di cui all'articolo 20 comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009.”.

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 21 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta colturale i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi e il taglio non può superare il 40 per cento della provvigione.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 21 del r.r. 8/R/2011 la parola: “colturale” è sostituita dalla seguente: “colturale”.

Art. 13.

*(Sostituzione dell'articolo 22 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 22 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 22. (Tagli intercalari)

1. I tagli intercalari sono eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50 per cento.

2. Il taglio di conversione a fustaia è assimilato ai tagli intercalari.”.

Art. 14.

*(Inserimento dell'articolo 26 bis nel regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Dopo l'articolo 26 del r.r. 8/R/2011 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis. (Interventi nei cedui invecchiati).

1. Gli interventi in boschi cedui non a regime o già sottoposti a taglio di avviamento, per cui vige il divieto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009, sono assimilati, in relazione alla struttura del popolamento, ai tagli intercalari o di maturità della fustaia coetanea o al taglio a scelta colturale della fustaia disetanea.”.

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 27 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Al comma 3 dell'articolo 27 del r.r. 8/R/2011 le parole: “di latifoglie” sono soppresse.

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 29 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“2. Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce, esclusa la roverella, devono essere gestiti a fustaia.”.

Art. 17.

*(Sostituzione dell'articolo 30 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 30 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 30. (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000).

1. Per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:

- a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
- b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- c) nei robinieti e nei castagneti l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari e la copertura minima da rilasciare è del 25 per cento;
- d) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione per le categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- e) non è ammesso il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
- f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati nel rispetto del presente comma per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
- g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
- h) in tutti i tipi d'intervento sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- i) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;

- l) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- m) in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- n) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti.”.

#### Art. 18.

*(Sostituzione dell'articolo 31 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 31 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 31. (Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali)

1. A decorrere dal 1° settembre 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata “Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento” (UF3) descritta nell'Allegato F.

2. Le competenze professionali di cui al comma 1 non sono richieste ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione “specifico” dei lavoratori per il settore ATECO 2007 - A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. La Regione promuove l'attivazione di percorsi formativi professionali in campo forestale secondo le modalità stabilite dall'articolo 30, comma 3 della l.r. 4/2009 e provvede al riconoscimento di competenze professionali derivanti da apprendimenti formali, non formali e informali, anche acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.”.

#### Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 33 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Il comma 6 dell'articolo 33 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“6. Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi).”.

#### Art. 20.

*(Sostituzione dell'articolo 35 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 35 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 35. (Boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base)

1. Nei boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, i seguenti interventi:

a) contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati;

b) potatura e capitozzatura di singole piante identificate come portaseme.

2. Gli interventi selvicolturali previsti dai PFA che recepiscono perimetrazione dei popolamenti da seme e specifiche norme di gestione per i boschi da seme, ovvero PFA conformi all'articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2009, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4.

3. In assenza di specifici PFA di cui al comma 2:

a) gli interventi selvicolturali riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, preservando i migliori portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni;

b) gli interventi selvicolturali riguardanti superfici superiori a 0,5 ettari che preservano i migliori portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 o 6;

c) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) richiedono l'autorizzazione con progetto d'intervento di cui all'articolo 6.

4. Negli interventi selvicolturali che richiedono le procedure di cui all'articolo 6, i soggetti arborei individuati come portaseme sono contrassegnati in modo indelebile.”.

#### Art. 21.

*(Modifiche all'articolo 37 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Il comma 7 dell'articolo 37 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“7. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4; gli altri casi sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6.”.

#### Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 38 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Al comma 3 dell'articolo 38 del r.r. 8/R/2011 dopo le parole: “tutto l'anno” sono aggiunte le seguenti: ”, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 33 e 34”.

2. Il comma 4 dell'articolo 38 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6.”.

#### Art. 23.

*(Inserimenti degli articoli 42 bis e 42 ter nel regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Dopo l'articolo 42 del r.r. 8/R/2011 sono inseriti i seguenti:

“Art. 42 bis. (Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito)

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, nell'esecuzione dei tagli di utilizzazione e degli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti, sia nelle fustaie che nei cedui, è obbligatoria la conservazione, a tempo indefinito, di almeno un albero vivo e, ove presente, anche di un albero morto, ogni 5.000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento.

2. Gli alberi da conservare a tempo indefinito sono contrassegnati con vernice indelebile sul tronco e sulla ceppaia negli interventi di cui all'articolo 6 e in quelli di attuazione di un piano forestale aziendale.

3. Gli alberi da conservare sono scelti tra gli esemplari appartenenti a specie autoctone tipiche della stazione forestale, di grandi dimensioni, preferibilmente con presenza di nidificazioni o cavità. Gli alberi appartenenti a specie non autoctone possono essere conservati se ospitano nidificazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle porzioni di terreno boscato con alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, causare danno ad edifici, ostruire il deflusso delle acque o interferire con il regolare funzionamento delle reti tecnologiche.

Art. 42 ter. (Specie arboree forestali esotiche invasive)

1. Negli interventi selvicolturali le specie arboree forestali esotiche invasive di cui all'Allegato E sono gestite in modo da evitare la loro diffusione.”.

#### Art. 24.

*(Sostituzione dell'articolo 52 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 52 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 52. (Vie di esbosco)

1. Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in:



- a) linee per l'esbosco via cavo, consistenti in varchi nel soprassuolo effettuati esclusivamente mediante il taglio di piante o rami. L'installazione di eventuali cavalletti intermedi artificiali deve essere temporanea, in relazione alla durata dell'intervento selvicolturale. E' obbligatorio segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 8 metri, aumentabile sino a consentire il libero passaggio del carico affinché non rechi danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza. Per l'attraversamento di strade adibite a pubblico transito è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto titolare dei diritti. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli di segnalazione posti almeno 50 metri prima dell'incrocio;
- b) linee di esbosco per gravità, sia naturali che artificiali, consistenti in percorsi lungo i quali il legname scivola verso valle. La loro realizzazione deve avvenire con gli accorgimenti necessari per il completo controllo del movimento del legname e per evitare gravi danni al suolo e al soprassuolo;
- c) vie d'esbosco per trattori ricavate con il solo taglio della vegetazione e movimenti di terra tali da determinare una lunghezza massima di 150 metri per ettaro d'intervento, comunque non superiore a un chilometro, una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate non superiore ad un metro; il superamento di tali parametri determina l'applicazione delle norme sulla modificazione e trasformazione d'uso del suolo.
2. L'attraversamento dei terreni di proprietà privata è disciplinato dal codice civile.”.

#### Art. 25.

*(Modifiche all'articolo 53 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del r.r. 8/R/2011 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Gli importi indicati nell'Allegato B, tabella 1, si applicano ai cedui e alla componente a ceduo dei boschi a governo misto per interventi eseguiti in violazione alle epoche di intervento di cui all'articolo 18.

1 ter. Gli importi indicati nell'Allegato B, tabella 2, si applicano alle fustaie, alla componente a fustaia dei boschi a governo misto e alle matricine e riserve dei cedui.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 53 del r.r. 8/R/2011 le parole: “costituenti la futura fustaia” sono soppresse.

#### Art. 26.

*(Modifiche all'articolo 54 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Il comma 2 dell'articolo 54 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione, i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo, quando obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

#### Art. 27.

*(Sostituzione dell'articolo 55 del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. L'articolo 55 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 55 (Robinieti e castagneti)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i robinieti e castagneti sono gestiti rispettando questo articolo a prescindere dalla forma di governo e trattamento.

2. È fissato il turno minimo di 10 anni.

3. Non è fissato il turno massimo.

4. Nei tagli di utilizzazione devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 25 per cento della copertura; se le altre specie sono a gruppi in competizione tra loro o a ceppaie

con polloni numerosi, è ammessa la selezione per favorire i soggetti migliori. Qualora, invece, la copertura delle altre specie sia inferiore al 10 per cento è necessario il rilascio di robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del 10 per cento di copertura.

5. I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento.

6. L'articolo 9 non si applica alle robinie ed ai castagni nei robinieti e nei castagneti.”.

#### Art. 28.

*(Modifiche agli allegati A, B, C, E, F, G e I del regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R)*

1. Gli Allegati A, B, C ed E del r.r. 8/R/2011 sono modificati come riportato nell'Allegato 1) al presente regolamento.

2. Gli Allegati F, G ed I del r.r. 8/R/2011 sono sostituiti dagli Allegati F, G ed I del presente regolamento.

#### Art. 29.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 8/R/2011:

- a) l'articolo 5;
- b) il comma 2 dell'articolo 13;
- c) le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 24;
- d) i commi 2 e 4 dell'articolo 27;
- e) i commi 5 e 7 dell'articolo 28;
- f) l'articolo 56;
- g) l'Allegato H.

#### Art. 30.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2015.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 6 luglio 2015

Sergio Chiamparino

MODIFICHE AGLI ALLEGATI A, B, C, ED E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 8  
DICEMBRE 2011, N. 8/R

**1. L'Allegato A) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:**

a) il punto 3 del glossario è così modificato: "interventi selvicolturali in situazioni speciali".

b) il punto 1.1.2.1 è sostituito dal seguente:

"1.1.2.1. Correlazioni fra Habitat forestali d'interesse comunitario e Tipi forestali.

La Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta "Direttiva Habitat" è stata recepita dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Alcuni allegati del D.P.R. sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 31 luglio 2013 "Modifica degli allegati A, B e D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., in attuazione della Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13.5.2013, che adegua talune direttive in materia ambientale a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

La Tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del D.M. 31 luglio 2013 del Ministero dell'Ambiente.

L'utilizzo del simbolo \* indica gli habitat di interesse prioritario.

La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 "Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte". Regione Piemonte).

Tabella 1 Corrispondenza fra Tipi forestali e Habitat Natura 2000

Categoria	Tipo forestale <sup>1</sup>	Descrizione Tipo Forestale	Codice Natura 2000	Note
Acero-tiglio-frassineti	AF40X	Acero-tiglio-frassineto di forra	9180*	
	AF60X	Tilieto di tiglio a grandi foglie		
Alneti planiziali collinarie montani	AN10X	Alneto di ontano nero	91E0*	
	AN20X	Alneto di ontano bianco		
Boscaglia	BS70X	Saliceto paludoso di <i>Salix cinerea</i>	91E0*	
	BS80E	Boscaglia rupestre pioniera var. a leccio	9340	
Castagneti	CA10X	Castagneto da frutto	9260	
	CA20X	Castagneto mesoneutrofilo a <i>Salvia glutinosa</i> delle Alpi		
	CA30X	Castagneto acidofilo a <i>Teucrium scorodonia</i> delle Alpi		
	CA40X	Castagneto acidofilo a <i>Physospermum cornubiense</i> dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		
	CA50X	Castagneto neutrofilo dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		
Faggete	FA10X	Faggeta appenninica a <i>Physospermum cornubiense</i>	9110	9210* se con tasso e/o agrifoglio
	FA20X	Faggeta eutrofica appenninica	9130	
	FA30X	Faggeta mesoxerofila	9150	

<sup>1</sup> Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato.

	FA40X	Faggeta eutrofica delle Alpi	9130	
	FA50X	Faggeta mesotrofica	9110 o 9130	
	FA60X	Faggeta oligotrofica	9110	
	FA70X	Faggeta altimontana a megafornie	9140	
	FA80X	Faggeta basifila pioniera	9150	
Abetine	AB10X	Abetina eutrofica	9130	in presenza di faggio
	AB20X	Abetina mesotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
	AB30X	Abetina oligotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
AB40X	Abetina altimontana a megafornie	9140	in presenza di faggio	
		9410	in presenza di abete rosso	
AB50X	Abetina endalpica	9410	in presenza di abete rosso	
Lariceti e cembrete	LC10X	Lariceto pascolivo	9420	
	LC20X	Lariceto montano		
	LC30X	Lariceto mesoxerofilo subalpino		
	LC40X	Lariceto a megafornie		
	LC50X	Larici-cembrete su rodoreto-vaccinieto		
	LC60X	Lariceto dei campi di massi		
	LC70X	Cembrete xero-acidofila		
	LC80X	Lariceto di greto		
Peccete	PE10X	Pecceta montana mesalpica	9410	
	PE30X	Pecceta montana endalpica		
	PE40X	Pecceta subalpina		
	PE50X	Pecceta mesoxerofila		
	PE70X	Pecceta a megafornie		
Pinete di pino marittimo	PM10X	Pineta di pino marittimo	9540	
Pinete di pino montano	PN10X	Pineta di pino uncinato eretto	9430 o 9430*	(* solo sottotipi basifili)
	PN20X	Pineta di pino montano prostrato	9430 o 4070*	4070* in presenza di pino mugo 9430* sottotipi basifili
Querco-carpineti e Querceti di rovere	QC10X	Querco-carpineto della bassa pianura	9160 o 91F0	91F0 st. golenale e in presenza di ontano nero
	QC20X	Querco-carpineto d'alta pianura ad elevate precipitazioni	9160	
	QC30X	Querco-carpineto d'alta pianura a basse precipitazioni		
	QC40X	Querceto misto d'impluvio dei rilievi collinari interni		
	QC60X	Querco-carpineto mesoxerofilo del Monferrato e Colline del Po		
	QV20X	Querco-tiglieto	9180*	in presenza di tiglio cordato o forme più mesofile del tipo
Saliceti e pioppeti ripari	SP10X	Saliceto arbustivo ripario	3230 o 3240	3230 in presenza di <i>Myricaria germanica</i>
	SP20X	Saliceto di salice bianco	91E0* o 92A0	92A0 se

	SP30X	Pioppeto di pioppo nero		appenninico
	SP40X	Pioppeto di pioppo bianco		
Arbusteti planiziali, collinari e montani	AS30X	Ginepreto di <i>Juniperus communis</i>	5130 o 5210	5210 in presenza di ginepri mediterranei
	AS60X	Arbusteto montano di <i>Buxus sempervirens</i>	5110	

<sup>1</sup> Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato.

Tabella 2 – Habitat forestali Natura 2000 presenti in Piemonte

CODICE Natura 2000	Denominazione Natura 2000	Note
9110	Faggete acidofile	
9130	Faggete eutrofiche	
9140	Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe (megaforbie)	
9150	Faggete basifile e mesoxerofile	
9160	Quercocarpineta di pianura e dei rilievi collinari interni	
9180*	Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio	
91E0*	Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)	
91F0	Boschi misti della pianura alluvionale	
9210*	Faggete con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	inclusi i popolamenti delle alpi e le boscaglie di tasso e/o agrifoglio
9260	Boschi di castagno	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	
9340	Boscaglie di leccio	
9410	Boschi montano-subalpini di abete rosso	
9420	Boschi di larice e/o pino cembro	
9430*	Boschi montano-subalpini di <i>Pinus uncinata</i> (*su substrati gessoso calcarei)	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	
9560*	Foreste mediterranee endemiche di <i>Juniperus</i> spp.	
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> ad <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	
5130	Arbusteti di <i>Juniperus communis</i>	
5110	Arbusteti pionieri xerofili di <i>Buxus sempervirens</i>	
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.	

- c) al punto 1.2.1 dopo la parola robinia, sono inserite le seguenti parole: “ carpino, salice, pioppo e ontano”;
- d) il punto 1.4.6 è soppresso;
- e) al punto 2.12 primo capoverso il riferimento all’art. 22 della legge regionale è sostituito dal riferimento all’art. 20 della l.r. n. 4/2009; al secondo capoverso dopo la parola invecchiati, si introduce la seguente frase “ma comunque di età inferiore ai 40 anni”;
- f) al punto 2.14 dopo la parola con si aggiunge “l’eventuale”;
- g) nel punto 2.15 le parole “di assestamento” sono sostituite con le parole “di gestione forestale”;
- h) il titolo del punto 3 è sostituito dal seguente: “ 3. Interventi selvicolturali in situazioni speciali”;
- i) al punto 4.1 il riferimento “agli ultimi 20 anni” è sostituito con il seguente: “agli ultimi 30 anni”;
- j) il punto 4.14 è sostituito dal seguente: “4.14 Tecnico forestale abilitato. Soggetto di comprovata competenza secondo la legislazione vigente”.

k) il punto 4.15 è sostituito dal seguente: “4.15 Assegno al taglio. Operazione che individua le piante da prelevare o da rilasciare come definito dall’articolo 9.”

l) il punto 4.16 è soppresso.

**2. L’Allegato B) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:**

a) al punto 1) la tabella 1 è così sostituita:

Tabella 1: Valore delle piante nei cedui e nella componente a ceduo dei boschi a governo misto per tagli eseguiti in violazione alle epoche di intervento di cui all’articolo 18.

Gruppi di specie	Valore (euro/1000 metri quadrati o frazioni)
Faggio	150
Querce e Carpino	120
Castagno	100
Altri cedui	70

Il titolo della tabella 2) è così sostituito: “Valore delle piante nelle fustaie, nella componente a fustaia dei boschi a governo misto e valore delle matricine e riserve dei cedui”.

**3. L’Allegato C) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:**

a) tra gli articoli del regolamento a cui fa riferimento il titolo dell’allegato, è aggiunto anche l’art. 42 bis;

b) nella tabella II è tolto il riferimento alla Paulownia spp.

**4. L’Allegato E) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:**

a) tra gli articoli del regolamento a cui fa riferimento il titolo dell’allegato, è aggiunto anche l’art. 42 ter;

b) tra le specie esotiche invadenti previste dalla tabella sono aggiunte le seguenti specie: Paulownia tomentosa (Paulonia), Ulmus pumila (Olmo siberiano).

## Requisiti professionali

### Unità formativa "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento" (UF3)

**Profilo professionale di riferimento:** Operatore forestale estratto da [www.collegamenti.org](http://www.collegamenti.org)

Direttiva: Corsi Riconosciuti

Tipo percorso: Normale

Codice identificativo: ID120004

Ore previste: 40

#### Descrizione del corso di formazione

Il modulo F3 è il corso intermedio per i lavori forestali, rivolto a chi utilizza la motosega in lavori di abbattimento e allestimento e che voglia migliorare le conoscenze dell'uso in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento di alberi di piccole e medie dimensioni in condizioni semplici (inferiori a 30 cm di diametro).

Il corso è composto da una parte teorica di 8 ore e da una parte pratica di 32 ore da svolgere in un cantiere forestale adeguato alle attività del modulo.

Per la parte teorica e pratica del corso deve essere garantita la specifica professionalità del personale docente in relazione ai contenuti e la presenza di un tutor con esperienza pratica in ambito forestale.

I docenti della parte pratica del corso devono essere in possesso della qualifica di Istruttore forestale in abbattimento e allestimento o di analoga qualifica.

Per la parte pratica è sempre necessaria la presenza anche di un docente in possesso della qualifica di Istruttore capocorso in ambito forestale ed ambientale o di analoga qualifica.

Il rapporto docente/allievo deve essere di 1/15 per la parte teorica e di 1/5 per la parte pratica.

La frequenza minima richiesta è del 70% delle ore; 90% se il corso viene erogato anche ai fini del riconoscimento della formazione dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

**Annotazioni:** ai fini del riconoscimento delle 8 ore di formazione specifica e addestramento sulla sicurezza dei lavoratori del settore previste dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e s.m.i. il docente dovrà avere i requisiti previsti da normativa.

**Prerequisiti:** aver frequentato l'unità formativa F2 o titoli e documenti che attestino un'esperienza di base nel settore. Idoneità psico-fisica relativa alla mansione esercitata.

**Attività preliminari:** per l'accesso al modulo è prevista una verifica dei prerequisiti e, in assenza di questi, un colloquio di valutazione ed una prova pratica che accerti le competenze previste in ingresso. Verifica dei dispositivi di protezione individuale già in dotazione ed eventuale integrazione: casco con visiera e otoprotettori, pantaloni antitaglio e calzature antitaglio.

#### Competenze, abilità, conoscenze e saperi del profilo

##### Competenza: Applicare il Piano di lavoro

Abilità	Interpretare la documentazione di riferimento Interpretare e attuare gli accorgimenti relativi alla sicurezza del lavoro Interpretare la simbologia del Piano di taglio Contestualizzare il piano di taglio sul terreno
Conoscenza Saperi	Organizzazione del cantiere di lavoro con particolare riferimento agli aspetti in materia di sicurezza lettura del piano di cantiere e organizzazione del luogo di lavoro la sicurezza nei cantieri forestali
Conoscenza Saperi	Tecniche e procedure di abbattimento Valutazione delle procedure di lavoro necessarie per l'abbattimento
Conoscenza Saperi	Tecniche e procedure di allestimento Valutazione delle procedure di lavoro necessarie per l'allestimento

<u>Competenza</u>	<b>Gestire strumenti e macchinari forestali</b>
Abilità	Valutare l'interazione uomo-macchina-obiettivo-azione Svolgere attività di manutenzione Identificare parti, accessori e funzioni degli attrezzi e delle macchine di competenza Identificare prassi operative sicure/ergonomiche
Conoscenza	Manutenzione ordinaria
Saperi	Manutenzione giornaliera e settimanale della motosega, affilatura catena
<u>Competenza</u>	<b>Valutare gli interventi di taglio, sramatura, depezzatura ed esbosco</b>
Abilità	Scegliere il metodo di lavoro in relazione al rischio e all'obiettivo Valutare l'efficacia dell'intervento Valutare i rischi di ciascuna operazione di abbattimento, sramatura, depezzatura ed esbosco
Conoscenza	Procedure di lavoro, attrezzature e dispositivi di protezione necessari
Saperi	Norme di sicurezza nell'uso della motosega nell'abbattimento ed allestimento di latifoglie e conifere di piccole e medie dimensioni in condizioni semplici
Conoscenza	Tecniche e procedure di abbattimento
Saperi	Caso normale, anche con legno di ritenuta Tacca profonda Taglio di pianta in contropendenza con tirfor (tacca larga) Atterramento di piante di piccole dimensioni impigliate (inferiori ai 30 cm) con depezzatura a 1 m
Conoscenza	Tecniche e procedure di allestimento
Saperi	Tecniche e procedure di allestimento Sramatura e depezzatura latifoglie e conifere atterrate



### Modello di comunicazione semplice

La comunicazione semplice deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici completi del richiedente, come definito dall'art. 3, comma 1, compreso recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- b) dati anagrafici completi dell'operatore che esegue l'intervento, se diverso dal soggetto di cui alla lettera a);
- c) dati catastali dell'area soggetta a intervento e tipo di proprietà del bosco;
- d) caratteristiche del bosco (governo) con riferimento al glossario allegato al regolamento;
- e) indicazione del tipo di intervento (con riferimento al glossario allegato al regolamento) e data presunta di inizio dell'intervento;
- f) indicazione della superficie da percorrere, specie tagliate e relativa stima dei quantitativi di legname che si intende prelevare;
- g) finalità principale del taglio e destinazione prevalente del legname;
- h) indicazione delle modalità di esbosco;
- i) in presenza di PFA, indicazione dell'intervento con riferimento al piano degli interventi selvicolturali.

### Modello di autorizzazione

Il progetto d'intervento deve contenere (oltre a quanto stabilito per la comunicazione semplice):

- a) Descrizione della stazione e del soprassuolo (a livello di tipo forestale).
- b) Descrizione degli obiettivi e delle caratteristiche dell'intervento e delle modalità di rinnovazione, inquadrata nella dinamica del soprassuolo, con terminologia conforme al glossario allegato al regolamento. Per interventi in deroga ai PFA o al regolamento occorre dettagliare le motivazioni di variazione rispetto alle previsioni del Piano o a quelle normative.
- c) Descrizione dell'organizzazione dei cantieri, delle modalità di esbosco (localizzazione e dimensionamento delle vie di esbosco).
- d) Definizione quantitativa dell'intervento attraverso dati dendrometrici medi e indici di prelievo per specie in termini di composizione, numero di piante, area basimetrica, provvigione, stimati sulla base di almeno due aree di saggio rappresentative.
- e) Piedilista completo delle piante d'alto fusto e delle matricine da prelevare nei tagli di maturità o a scelta colturali, contrassegnate con procedura di assegno conforme a quanto previsto dall'articolo 9.
- f) Piedilista delle matricine e degli alberi per la biodiversità contrassegnati da rilasciare, ove previsti.
- g) Valutazione d'incidenza ove prevista per interventi nei Siti Natura 2000.
- h) In caso di programmazione pluriennale (articolo 6 comma 5) le informazioni di cui ai punti da a) ad f) sono fornite per ciascuno degli interventi e sono accompagnate dalla loro articolazione temporale e planimetrica (piano pluriennale dei tagli).

Relazione per i rimboschimenti e gli imboschimenti

- descrizione sintetica della stazione, con particolare attenzione al suolo;
- descrizione dell'intervento: sestri e distanze di impianto, lavorazioni del terreno;
- piano di coltura e conservazione.

Relazione per la sostituzione di specie e per il ripristino di boschi danneggiati o distrutti

- descrizione sintetica della stazione (a livello di tipo forestale);
- motivazione e descrizione dell'intervento e suoi effetti sul soprassuolo;
- prospetto di eventuali interventi previsti nei successivi cinque anni.

Allegati:

Cartografia in scala 1:10.000, redatta sulla base cartografica di riferimento della Regione, riportante limiti dell'area d'intervento, tipo forestale, viabilità d'interesse forestale, vie di esbosco previste, lotti d'intervento in caso di progetti pluriennali.